

scadute e non ancora recepite nel nostro ordinamento a causa dell'incomprensibile ed ingiustificabile lentezza dell'azione di Governo.

E pensare che il ministro Buttiglione, in risposta ad una mia interrogazione del 19 settembre 2002, affermava che, per fornire un valido e competente supporto all'attività del dipartimento per le politiche comunitarie, era stata istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2002, una struttura di missione che, tra i vari compiti, aveva anche quello di facilitare la definizione non contenziosa delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea e di svolgere un'azione tesa ad accelerare il recepimento delle direttive comunitarie.

Il ministro, proprio in considerazione del carattere strategico, sia tecnico sia politico, della struttura e degli importanti e delicati compiti che la stessa doveva svolgere, dichiarava di aver nominato a coordinare la struttura stessa una persona dotata di particolari capacità organizzative e che godeva, nel contempo, della sua fiducia. La professionalità individuata era quella del capo della segreteria tecnica del ministro.

Non intendo, in quest'occasione, continuare ad evidenziare la difficoltà a comprendere la compatibilità della delicatezza dei compiti della struttura di missione con il *curriculum vitae* del suo coordinatore, per il quale, secondo notizie di stampa, risulta esservi una richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Roma che contesta a lui e ad altre 12 persone reati gravissimi come l'associazione a delinquere, la bancarotta fraudolenta, la truffa aggravata.

Di fronte ad accuse così pesanti, pur rimarcando che nel nostro ordinamento vige la presunzione di innocenza e che condivido senza riserve il principio per cui nessuno può essere considerato colpevole fino a sentenza definitiva, sento di poter e dover sostenere che, in considerazione della delicatezza del compito affidato alla struttura di missione, sarebbe opportuno, da parte del ministro Buttiglione, quantomeno sospendere il coordinatore della

struttura, anche per coerenza con quanto affermato recentemente dal Presidente Casini in ordine al riproporsi drammatico della questione morale.

Sarebbe un atto coraggioso, giusto, in linea anche con il patrimonio valoriale del ministro (mi duole che non sia presente), atto che eviterebbe di compromettere ulteriormente l'immagine dell'Italia in Europa, che aiuterebbe il primato dell'etica e sarebbe in perfetta sintonia, non solo con la coscienza del paese, ma anche con le parole del Presidente della Camera.

Resta, in ogni caso, il fatto che, almeno sul versante dell'accelerazione e del recepimento delle direttive, la struttura non è riuscita a sostenere il Governo e che il ritardo accumulato, anziché diminuire, è notevolmente aumentato. C'è, dunque, bisogno di un impegno straordinario e di un recupero di efficienza che le diffuse professionalità presenti nei ministeri e presso la Presidenza del Consiglio sono in grado di assicurare; hanno già dimostrato di poterli garantire negli anni del Governo dell'Ulivo e di poterlo fare senza il ricorso ad inutili e costose strutture parallele che il senatore dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro, Eufemi, si ostina a voler potenziare (non a caso, al Senato, ha presentato una proposta emendativa alla legge comunitaria che, per fortuna, non è stata accolta).

Ma se non sono chiare le ragioni che hanno determinato la modifica del comma 1 dell'articolo 1, più d'una perplessità sollevano le variazioni apportate al Senato al comma 5 dell'articolo 1, con le quali viene eliminato il richiamo alle materie di competenza concorrente in relazione al vincolo del rispetto dei principi fondamentali per la normativa di attuazione adottata dalle regioni.

Si crea così, come afferma lo stesso relatore, una possibile incertezza legislativa, potendo lo Stato intervenire su tutti i settori, a prescindere dalle materie di competenza.

Con questa variazione, quindi, in nome di una presunta maggiore efficienza o di una più alta responsabilità nei confronti dell'Unione europea o addirittura per pre-

venire ed evitare possibili ritardi o omissioni da parte delle regioni, lo Stato può adottare decreti legislativi di attuazione delle direttive anche in ambiti di esclusiva competenza delle regioni.

La tecnica usata è quella di connettere l'efficacia delle disposizioni suppletive soltanto alla scadenza del termine per l'attuazione della normativa comunitaria, cercando, così, di rendere meno pesante l'invasione dello Stato rispetto alle competenze regionali; invadenza e visione centralista che, invece, si confermano con la soppressione dell'ultimo periodo del comma 5, in cui si prevedeva che i decreti legislativi recassero l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato.

A me pare che il nuovo testo sia in qualche modo lesivo delle prerogative regionali: sembra riaffiorare un concetto di Stato tutore che si sente in dovere di sostituirsi alle regioni per evitare le conseguenze dannose prodotte dalla loro inerzia e dalla loro incapacità; concetto che, oltre che cozzare con lo spirito e con la lettera del titolo V della Costituzione, è in evidente contraddizione con le prove di inefficienza ripetutamente offerte dallo Stato centrale nel processo di adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo.

Questa maggiore libertà di intervento è, per molti versi, ingiustificata anche sul piano economico, considerato che è stato approvato al Senato un ordine del giorno (ancora una volta a firma del senatore Eufemi) con cui si impegna il Governo ad istituire, presso la Presidenza del Consiglio, dipartimento politiche comunitarie, una struttura per la promozione e l'assistenza tecnica alle regioni al fine di promuovere iniziative comunitarie, per formare il personale e, soprattutto, per agevolare le regioni nell'espletamento degli obblighi derivanti dal titolo V della Costituzione.

Dopo la struttura di missione, si crea un altro carrozzone: l'IPAR. Complimenti al Governo, che taglia la spesa per il

personale, blocca le assunzioni, riduce i trasferimenti agli enti locali, ma riesce a trovare risorse per sostenere le regioni con l'istituzione di una struttura di cui non si avverte il bisogno e che, certamente, sarà guidata da uomini di fiducia, sicuramente scelti privilegiando la loro appartenenza politica più che la loro professionalità!

Il testo trasmesso dal Senato il 24 settembre 2003 reca altre significative modifiche all'articolato licenziato dalla Camera il 13 maggio scorso e l'inserimento di disposizioni aggiuntive che contribuiscono a migliorare la qualità complessiva del provvedimento in discussione, anche se alcuni articoli suscitano qualche perplessità e la necessità di un maggiore approfondimento delle materie trattate.

In particolare, l'articolo 21, modificando l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997 e l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 108 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, e abrogando l'articolo 12, comma 6, del richiamato decreto legislativo n. 468, introduce pesanti e preoccupanti variazioni alla complessa e controversa materia dei lavori socialmente utili, che interessano decine di migliaia di lavoratori, soprattutto meridionali, espulsi dal processo produttivo e stabilizzati, con grandi sacrifici e senso di responsabilità, dalle amministrazioni pubbliche, attraverso la stipula di convenzioni e contratti, anche in deroga a norme di legge o di statuto, di durata non superiore a 60 mesi ed aventi per oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte, nell'ambito dei progetti di lavori socialmente utili promossi dai medesimi soggetti.

In buona sostanza, le nuove disposizioni stabiliscono il rispetto immediato della disciplina comunitaria in materia di appalti ed escludono la possibilità di derogare alle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a terzi delle attività connesse con precedenti progetti di lavori socialmente utili.

Se a rigore la previsione normativa, frettolosamente introdotta al Senato, risulta essere in linea con il contenuto della

direttiva 92/50/CE, recepita tra l'altro con decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, quindi in epoca anteriore a quella dell'approvazione del decreto legislativo n. 468, è anche vero che il nuovo quadro normativo creerà serissimi problemi alle società miste e alle cooperative costituite per stabilizzare i lavoratori socialmente utili; società miste e cooperative che hanno strutture di impresa spesso molto fragili e comunque non in grado nella maggior parte dei casi di restare sul mercato in modo competitivo in assenza di una normativa di sostegno o di accompagnamento.

La nuova disciplina, inoltre, impedirà l'utilizzazione delle previsioni del comma 5 dell'articolo 50 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, che consente la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili entro il 31 dicembre 2003, quindi nell'anno in corso, attraverso lo strumento della convenzione, ai sensi del più volte richiamato decreto legislativo n. 468. Pertanto, la stabilizzazione dei lavoratori potrà avvenire esclusivamente mediante assunzione a tempo indeterminato e per contratti a progetto con oneri certamente più gravosi per i bilanci degli enti. Queste considerazioni mi portano ad esprimere un giudizio negativo sul contenuto dell'articolo 21, che interviene in modo secco e sbrigativo su una materia che ha visti impegnati per anni sindaci, presidenti delle province, altre amministrazioni pubbliche, il Governo nazionale, in uno sforzo collettivo teso a trovare le risposte possibili per procedere, sia pure gradualmente, alla stabilizzazione dei tanti lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili.

Sono convinto che le nuove norme aggraveranno la già difficile situazione di disoccupazione nel sud dell'Italia e che sarebbe stato opportuno affrontare questa materia attraverso una procedura ordinaria. Tuttavia, se l'esigenza della maggioranza è quella di giungere ad una rapida conclusione dell'iter del provvedimento, il mio auspicio è che almeno ci sia l'impegno a tenere conto delle preoccupazioni espresse, che rappresentano solo in parte e in modo inadeguato i problemi che

angosciano quanti si trovano nelle difficili condizioni di lavoratori espulsi dal processo produttivo, da stabilizzare entro il 31 dicembre dell'anno in corso o stabilizzati con un contratto stipulato con una cooperativa o società mista, che operano con affanno ai margini del mercato.

Con queste valutazioni critiche esprimo un giudizio comunque complessivamente positivo sul testo in discussione e concordo sull'opportunità di contribuire responsabilmente, con la rapida approvazione del provvedimento, per migliorare la situazione di ritardo rispetto al recepimento della normativa comunitaria. Invito nel contempo, però, il Governo e la maggioranza ad evitare di perdere tempo ed energie nel ricorrente tentativo di rivisitare in termini restrittivi il contenuto e la portata delle direttive.

Concludo il mio intervento rilevando, con rammarico, che permane l'incomprensibile attribuzione delle materie comunitarie agli affari esteri, nonostante nel dibattito parlamentare sia emersa ripetutamente e trasversalmente l'esigenza di affidare le competenze delle politiche dell'Unione europea alla XIV Commissione. Anche la difficoltà a superare le resistenze burocratiche e politico diplomatiche in ordine alle competenze parlamentari e governative evidenzia come l'Europa sembra essere ancora considerata estero, altro, rispetto all'Italia e conferma al tempo stesso come risulti difficile la costruzione di una Europa più comunitaria e meno intergovernativa, mentre torna a diffondersi minacciosamente l'euroscetticismo e ad affermarsi una visione dell'Europa come unione di Stati nazionali, anziché come realtà sovrastatuale con una propria Costituzione ed una autonoma politica estera, di difesa e di sicurezza.

Nella stagione dell'allargamento a venticinque membri, della divisione sulla guerra in Iraq e della Convenzione, a me sembra che vi sia una caduta di entusiasmo rispetto all'obiettivo di realizzare un'unione di popoli, di cittadini e di Stati, per fare dell'Europa una regione di democrazia, di pace e di solidarietà, ma anche un'entità statale capace di espri-

mere una propria politica, una propria identità, un ruolo effettivo ed autonomo sulla scena mondiale anche per combattere più efficacemente il terrorismo internazionale e per meglio tutelare sia la sicurezza sia i diritti dei propri cittadini. Dovrebbe essere questo l'orizzonte verso il quale lavorare; è comunque questa, a mio avviso, l'Europa che dovremmo costruire e per la cui realizzazione ci dovremmo impegnare nonostante le oscillazioni e le contraddittorie posizioni del Governo italiano e la sua sostanziale subordinazione alle decisioni degli Stati Uniti d'America che, nella delicatissima fase che si è sviluppata nel mondo dopo l'11 settembre, hanno deciso e continuano ad agire da soli con la iattanza e l'arroganza di una potenza imperiale, mentre l'ONU è stata fortemente ridimensionata nel suo ruolo di presidio della legalità internazionale e l'Europa è spesso assente e confusa, incapace comunque di esprimere un'autonomia, credibile e riconoscibile posizione in politica estera.

Avrei voluto discutere di questi problemi alla presenza del ministro Buttiglione; ringrazio il sottosegretario Ventucci, ma questo è il terzo anno che discutiamo di temi di così grande importanza in maniera residuale e senza l'attenzione che meritano. Anche l'assenza del ministro la dice lunga sul disinteresse di questo Governo rispetto ai problemi dell'Europa (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e, della Margherita*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Nicola Rossi. Ne ha facoltà.

NICOLA ROSSI. Signor Presidente, vorrei concentrare la mia attenzione su uno specifico aspetto di questo disegno di legge, legge comunitaria 2003; in particolare, su ciò che riguarda il recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato. Credo che, per giustificare un intervento espressamente dedicato a tale questione, forse la cosa più

utile che posso fare è di ricordare ai colleghi alcuni contenuti di quella direttiva perché, come cercherò di spiegare oltre, questo è veramente uno di quei casi in cui si chiede essenzialmente al Parlamento di evitare di commettere un errore che potrebbe rivelarsi grave ed evitare al Governo di fare, quella che forse potrebbe anche apparire, da qui a qualche tempo, una cattiva figura.

La direttiva 2003/6/CE prevede, fra l'altro, da un lato, all'articolo 11, la designazione da parte di ogni Stato membro di un'unica autorità amministrativa competente a vigilare sull'applicazione delle disposizioni adottate in conformità alla direttiva stessa, e dall'altro, all'articolo 12, si indicano un elenco minimo di poteri che devono essere attribuiti all'autorità competente stessa. Si tratta di poteri ispettivi e interdittivi di particolare estensione e incidenza. Infine, all'articolo 14 si stabilisce che le violazioni delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva stessa devono essere punite da ciascuno ordinamento nazionale con sanzioni o misure amministrative efficaci, proporzionali e dissuasive. La rilevanza di quanto prescritto dalla direttiva naturalmente ha a che fare principalmente con la tematica che quella direttiva concerne. Ricordo che su questa tematica verte essenzialmente la disputa, che non ha sempre i toni misurati che vorremmo, fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia e relativa, ad esempio, con quanto è accaduto per le obbligazioni emesse da alcune imprese. Ma, molto più in generale, il contenuto di quella direttiva coinvolge il tema dell'abuso di informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato che tanta parte ha avuto anche negli scandali finanziari che sono stati in larga misura responsabili anche dell'andamento dell'economia mondiale negli ultimi anni.

Quindi, il tema è francamente di quelli particolarmente rilevanti; lo è soprattutto in Italia, perché su tali questioni nel nostro paese, come sappiamo bene, le competenze sono ripartite tra la Consob, la Banca d'Italia e, per i alcuni aspetti, il Ministero dell'economia e delle finanze:

pertanto, si tratta di un argomento da un lato di particolare delicatezza, e dall'altro di particolare rilevanza.

Vorrei che l'attenzione dei colleghi si incentrasse essenzialmente sul fatto che, riguardo ad un tema di tale delicatezza e rilevanza, il Governo sceglie di optare per quella che il collega Lettieri ha definito una delega in bianco, ed a mio avviso è effettivamente così: in questo caso, è il Parlamento che dovrebbe scegliere di rimettere integralmente alla mera discrezionalità del Governo la disciplina di alcuni profili di particolare delicatezza.

Ora, da un lato non comprendiamo perché mai il Parlamento dovrebbe compiere una scelta del genere su questi argomenti, e dall'altro vorrei segnalare che, a mio avviso, il Governo tutelerebbe meglio sé stesso chiedendo al Parlamento di indicare con chiarezza, all'interno di un provvedimento come questo, i profili e gli elementi essenziali in base ai quali successivamente redigere il decreto legislativo di attuazione. Ciò tanto più, come ho precedentemente affermato, in un momento in cui si svolgono discussioni, particolarmente delicate, che coinvolgono alcuni ministeri e autorità indipendenti, come ad esempio la Banca d'Italia.

Pertanto, in questo momento sarebbe nell'interesse dello stesso Governo rimettere al Parlamento la definizione di alcuni profili ed elementi in base ai quali scrivere il decreto legislativo e non, invece, come sta facendo in questo caso, optare per una completa disintermediazione del Parlamento in materie di questo tipo.

Tornerò più avanti su questi punti per chiarire in che senso pensiamo debbano essere indicati tali criteri ed i principi direttivi (al riguardo, segnalo che sarà presentata una nostra proposta emendativa in tal senso), ma adesso vorrei evidenziare un'altra questione, che forse rende ancora più singolare l'atteggiamento del Governo. La durata della delega è di quattro anni dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/6/CE; al tempo stesso, sappiamo che tale direttiva delega alla

Commissione europea l'adozione di rilevanti misure di attuazione della direttiva stessa.

Che cosa accadrà se la delega verrà esercitata prima che la Commissione europea adotti queste misure di attuazione della direttiva e qualora la Commissione adotti tali misure attuative non dico in difformità, ma magari creando problemi di conformità rispetto a quanto il legislatore italiano avrà già deciso? È mai possibile che non sia naturale e ragionevole prevedere una norma che permetta una correzione successiva dei decreti legislativi adottati, tale da garantire un processo legislativo ordinato nei suoi vari livelli nazionale e sovranazionale?

Per tornare all'argomento principale, però, il punto cruciale, come ho già detto, è far sì che sia il Parlamento ad individuare gli elementi essenziali rispetto ai quali successivamente definire il decreto legislativo. Quali potrebbero essere tali elementi?

In questo momento, vorrei limitarmi ad indicare quelle che, a nostro avviso, rappresentano le linee guida essenziali (riportate anche nella proposta emendativa che abbiamo presentato). In primo luogo, ci sembra del tutto naturale che il disegno di legge individui nella Consob l'autorità nazionale competente: ciò ci appare del tutto coerente con l'attuale assetto dei poteri di vigilanza dei mercati finanziari, il quale, per l'appunto, prevede l'attribuzione alla Consob delle funzioni di tutela della trasparenza dei mercati e degli investitori.

Ci sembra ragionevole, altresì, individuare il contenuto ed i limiti dei poteri ispettivi e di vigilanza che verrebbero attribuiti alla Consob in relazione alla tematica degli abusi di mercato; inoltre, a nostro avviso appare opportuno prevedere, per coloro che operano professionalmente sui mercati e sugli strumenti finanziari ed abbiano ragionevoli motivi per sospettare che siano intervenute situazioni di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazioni del mercato, la possibilità di avvisare tempestivamente la Consob stessa.

Ci sembra, infine, che si preveda esplicitamente che le sanzioni e le misure

amministrative debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Come credo sia evidente, il suggerimento che in questo caso viene avanzato dall'opposizione è assolutamente ragionevole ed ha — lo ripeto — non solo il vantaggio di restituire al Parlamento competenze che in questo caso gli sono proprie, ma soprattutto quello di mettere al riparo il Governo da una decisione che interviene in un momento in cui sono in corso discussioni di particolare delicatezza.

Aggiungo anche che, su questa linea, l'opposizione non è sola: come ha detto anche il collega Lettieri, francamente, non vi è stata una sola audizione, non vi è stato un solo personaggio che non abbia ritenuto del tutto ragionevoli e condivisibili le proposte che ho appena elencato. Lo stesso professor Cardia, presidente della Consob, ha affermato che l'emendamento in questione appare pienamente condivisibile ed idoneo.

Naturalmente, da parte del Governo, si obietta che porre in essere le condizioni per una quarta lettura implicherebbe uno slittamento dei tempi di approvazione del disegno di legge. Credo sia lodevole l'obiettivo di efficienza che il Governo si pone, però ritengo anche che quest'ultimo dovrebbe rendersi conto che fare in fretta cose errate significa farle due volte.

Non dispongo del lungo elenco di situazioni in cui, in questi ultimi due anni e mezzo, si è determinato esattamente un fenomeno di questo tipo, ma vorrei citare solo due vicende. Abbiamo approvato tre provvedimenti sul sommerso e ne abbiamo modificati due, non per particolari motivi ma semplicemente perché erano sbagliati ed il Governo se ne è reso conto. Credo che siano innumerevoli — ed io ho smesso di contarle — le volte che abbiamo modificato il provvedimento sul credito di imposta per il Mezzogiorno, anche in questo caso perché ogni volta si adottavano nella fretta soluzioni semplicemente errate, non solo politicamente ma spesso e volentieri tecnicamente errate.

Mi fermo qui, ma l'elenco è veramente molto utile. È un elenco che, come oppo-

sizione, ci siamo divertiti a stilare ed abbiamo riempito qualche pagina di provvedimenti con queste caratteristiche.

Allora, da questo punto di vista, il consiglio pacato che rivolgiamo al Governo è di evitare, se possibile, di tornare nuovamente su questa materia, commettendo oggi un errore che può essere tranquillamente evitato. Aggiungo anche che la motivazione secondo cui si perderebbe chissà quanto tempo, ad un'attenta lettura dei regolamenti del Senato, francamente non sembra molto temibile. Ciò è accaduto già in altri casi; in particolare, ricordo che, in occasione dell'esame del disegno di legge comunitaria del 2000, il provvedimento fu esaminato ed approvato dall'Assemblea del Senato il 22, 28 e 29 novembre 2000, mentre era in corso l'esame della legge finanziaria per il 2001. Quindi, non vi sarebbe alcuna particolare innovazione; al contrario, vi sarebbe semplicemente la presa d'atto che, a volte, perdere qualche giorno significa evitare di perdere poi mesi se non di peggio.

Quindi, credo che non esistano argomenti convincenti, né di natura procedurale né di natura sostanziale, per evitare di fare oggi qualcosa che sembra a tutti assolutamente ragionevole. Tutto ciò anche e soprattutto — e concludo con questa osservazione — perché quello di cui parliamo è uno di quegli argomenti sui quali si fondano l'opinione che il resto del mondo occidentale ha del sistema finanziario italiano e le certezze e le sicurezze con cui gli operatori finanziari operano in Italia.

Ancora una volta — e da parte di questo Governo non sarebbe, purtroppo, la prima — dare segnali poco chiari sotto questo profilo non fa altro che confermare quello che le indagini più recenti ci hanno purtroppo segnalato.

In Italia non si investe, in Italia i capitali non arrivano più. L'opinione complessiva è che il sistema finanziario italiano abbia perso in trasparenza ed in capacità di fermare abusi e manipolazioni del mercato. Tutti noi pensiamo e vogliamo che così non sia. Quindi, il Governo, in questo caso, è particolarmente

tenuto ad invertire una rotta che, com'è oggi, finirebbe per dare una conferma a tali sospetti (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3618-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Di Teodoro.

ANDREA DI TEODORO, *Relatore*. Signor Presidente, sono molte e molto interessanti le questioni sollevate dai colleghi, tutte meritevoli di risposte approfondite che, magari, emergeranno nel prosieguo della discussione. Vorrei brevemente soffermarmi su alcune grandi questioni rilevando che, per quanto alcuni problemi sollevati siano interessanti e condivisibili, mi sembra vi sia in tutte le forze di opposizione un atteggiamento ambiguo rispetto alla politica europea o europeista portata avanti da questo Governo (mi riferisco all'allineamento al livello normativo comunitario o al recepimento delle norme comunitarie nel nostro ordinamento nazionale).

Da una parte, infatti, si chiede che tutto transiti sempre e comunque attraverso il Parlamento dando ad esso la possibilità di esprimersi compiutamente. Ad esempio, si contesta l'inserimento di direttive come la 2003/6/CE nell'allegato delle direttive da recepire dicendo che sarebbe meglio dettare criteri di delega specifici come quelli elencati nell'emendamento aggiuntivo prima illustrato da alcuni colleghi dell'opposizione. Si tratta di un processo che, inevitabilmente, rallenta l'efficienza del recepimento delle norme comunitarie. Dall'altra parte, invece, ci si lamenta del fatto che il suddetto processo è troppo lento, non si è abbastanza efficienti e che siamo scesi, come in effetti è, nello *scoreboard*.

Dunque, delle due l'una. Se si tenta di recuperare efficienza risalendo lo *scoreboard* bisogna assumersene le responsabilità politiche. Bisogna accettare, ad esempio, che non vi sia una quarta lettura del disegno di legge comunitaria e che l'intervento del Parlamento possa essere più determinante in un secondo momento, come quando le Commissioni parlamentari competenti vengono chiamate ad esprimere pareri sugli schemi di decreti legislativi rispetto alle direttive contenute nell'allegato B. Altrimenti, tutto deve essere formulato esplicitamente in prima battuta in Parlamento, ma allora non si può pretendere che la trasposizione nell'ordinamento nazionale delle direttive comunitarie sia così efficiente come molti colleghi hanno chiesto che sia.

A mio avviso, bisogna tenere una linea di mezzo: accettare — come mi sembra sia da molti anni, e non credo che il Governo di centrodestra abbia interrotto la prassi seguita dai Governi dell'Ulivo — che l'intervento del Parlamento su molte direttive comunitarie sia determinante nella misura in cui le Commissioni parlamentari vengono chiamate ad esprimere pareri sugli schemi di decreto legislativo e che sia il Governo a farsi carico, attraverso la delega conferita, della prima stesura. Mi risulta anche che, in molti casi, le osservazioni contenute nelle relazioni delle Commissioni competenti abbiano contribuito a cambiare, anche in maniera non indifferente, le redazioni degli schemi di decreti legislativi trasmessi dal Governo al Parlamento. L'alternativa — ripeto — è accettare un rallentamento del processo comunitario.

Per quanto riguarda la direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato, essa era contenuta nell'allegato B, quindi vi sarà la possibilità per il Parlamento di esprimersi.

C'è una proposta di legge che riguarda questo tema, che mi risulta sia stata depositata presso la Commissione finanze. Credo, quindi, che il Parlamento possa tranquillamente trovare il modo per esprimersi su questo tema, dato che lo schema di decreto che il Governo predisporrà

dovrà essere sottoposto al parere della Commissione finanze. In quell'occasione, si troverà dunque il modo di raccordare tale schema di decreto alla proposta di legge già depositata.

Per quanto riguarda la questione dell'« impatto costituzionale » — per così dire — delle modifiche apportate dal Senato al comma 5 dell'articolo 1, anch'io ho rilevato che sarebbe stato meglio lasciare il testo nella formulazione approvata dalla Camera. Tuttavia faccio presente che si tratta di una questione di precisione del diritto, di conoscibilità dell'ordinamento; non si tratta di una questione di contraddizione di norme costituzionali o di *vacatio legis* nel rispetto del riparto delle competenze tra Stato e regioni, perché comunque sia quella norma è istituzionalizzata a livello generale nella cosiddetta legge La Loggia (attuativa della legge costituzionale n. 3 del 2001) e, quindi, credo che tale principio sia comunque salvaguardato. Pertanto, alcune preoccupazioni espresse al riguardo, penso che non abbiano ragione di essere.

Allo stesso modo, vorrei dire ai colleghi che alcune norme (per esempio l'articolo 21) sono state introdotte per adeguare la nostra normativa a quella comunitaria, a seguito di procedura di infrazione aperta dalla Commissione, molto spesso proprio perché alcune norme prodotte dal nostro Parlamento — nella fattispecie, ad esempio, il decreto legislativo n. 468 del 1997 — sono state rilevate come contraddittorie...

PRESIDENTE. Onorevole Di Teodoro, lei sa che aveva esaurito interamente il suo tempo. Naturalmente è giusto che lei risponda ai colleghi, ma nei limiti temporali.

ANDREA DI TEODORO, *Relatore*. Sì, Presidente, concludo subito. Dicevo che alcune norme del nostro ordinamento sono state rilevate come contraddittorie rispetto alle norme comunitarie.

Quindi, anche in questo caso, credo che bisognerebbe avere la responsabilità politica per ammettere che si tratta di correzioni che il Governo è costretto a fare, su richiamo delle istituzioni comunitarie. Il

dibattito, infine, si è presentato molto ricco, ma sono convinto che, proprio per il richiamo comune alla necessità di una maggiore efficienza nella trasposizione del diritto comunitario, anche i colleghi dell'opposizione sapranno fare le giuste scelte, quando si tratterà di votare il provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Velocemente, anche nel rispetto di chi è intervenuto, vorrei riferirmi dapprima a quanto detto dall'onorevole Crisci. Per ciò che attiene alla lentezza nel recepimento delle direttive comunitarie, così come già detto dall'onorevole Lettieri, non è poi colpa di questo Governo, bensì si tratta di una situazione un po' endemica; personalmente è una situazione che ho trovato già nel 1994, quando sono entrato in Parlamento. Tuttavia, vorrei rassicurare l'onorevole Crisci che c'è una sentenza della Corte costituzionale che dice che, laddove le direttive sono *erga omnes*, esse sono valide, nel senso che sono recepite nel nostro ordinamento come se fossero dei regolamenti. Quindi, tutta questa grossa preoccupazione dobbiamo perlomeno limitarla.

Per quanto riguarda poi il collaboratore dell'onorevole Buttiglione, lei, onorevole Crisci, ha usato il metodo — il classico metodo — di condannare, senza che sia stata emessa la sentenza. Personalmente, mi auguro che questi discorsi vengano evitati in Parlamento e si lascino ai *gossip* dei settimanali. Per quanto riguarda, invece, il resto del suo intervento, dico che è una legittima contrapposizione politica, che viene enfaticamente definita come il sale della democrazia e in questa chiave di lettura è comunque apprezzabile, perché io la intendo come uno stimolo al Governo a fare meglio. Quindi la ringrazio, onorevole Crisci, del suo intervento.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Lettieri, che ovviamente ringrazio perché si è trattato di un intervento

ampio, devo dire, riguardo alla presenza dei ministri — siamo in cinque, con il Presidente sei, in più c'è un nucleo di funzionari —, che sappiamo benissimo che o si cambia il regolamento oppure questa è la situazione. La situazione è che ci parliamo addosso ed io ho sempre la speranza che i miei colleghi di Camera e Senato il giorno dopo leggano i resoconti, perché sarebbe veramente una iattura se così non fosse, anche perché poi nelle Commissioni si lavora, e si lavora bene, e quindi i temi vengono approfonditi.

Per quanto attiene al suo intervento cruciale, si tratta di un intervento uguale a quello dell'onorevole Nicola Rossi e io lo condivido appieno. Lo slittamento dell'approvazione della legge comunitaria non è previsto dal Governo, che chiede semplicemente al Parlamento di approvare.

Per quanto riguarda l'emendamento ampiamente illustrato dagli onorevoli Lettieri e Nicola Rossi credo — e me ne assumo la responsabilità, ma ho consultato anche il relatore — che lo stesso possa essere trasformato in un ordine del giorno in quanto in parte il Governo lo condivide. Come si dice, l'ordine del giorno non si nega a nessuno, ma questo Governo sta facendo di tutto affinché gli ordini del giorno che accoglie poi possano essere attuati, magari attraverso la trasformazione degli stessi in una vera e propria norma. Comunque, sarà presente il ministro Buttiglione che chiarirà il tutto.

Inoltre, devo sottolineare — mi consenta questa nota, onorevole Rossi — che il Parlamento è tale perché in esso si discute e, in sede di discussione, sono convinto che il Governo non adotti il concetto di tolleranza — cioè quello di sopportare ciò che afferma l'opposizione —, ma quello del rispetto, vale a dire quello di ascoltare perché possa cambiare la propria opinione ed eventualmente, facendola propria, presentarla al Parlamento ai fini della sua approvazione.

Chiedo scusa di ciò, ma si tratta di una visione personale che mi auguro sia condivisa.

PRESIDENTE. È anche una visione costituzionale che tutti desideriamo sia acquisita.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Organizzazione dei tempi di discussione dei progetti di legge di ratifica (ore 19,45).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei progetti di legge di ratifica nn. 4220, 4214, 4215, 4216, 4218, 4219 e 4221.

Avverto che la ripartizione dei tempi è pubblicata nel resoconto stenografico del 16 ottobre 2003 (*vedi resoconto stenografico del 16 ottobre 2003*).

Discussione del disegno di legge: S. 2187 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (approvato dal Senato) (4220) (ore 19,46).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il

Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4220)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Naro, in sostituzione del relatore, onorevole Deodato, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE NARO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, in qualità di sostituto del relatore, mi rifaccio alla relazione svolta in Commissione dall'onorevole Deodato e chiedo l'approvazione del disegno di legge di ratifica di questo protocollo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo condivide quanto affermato dal relatore facente funzioni, onorevole Naro.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 1990 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002 (approvato dal Senato) (4214) (ore 19,47).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4214)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Naro, in sostituzione del relatore, onorevole Amoruso, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE NARO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, anche in questo caso mi rifaccio alla relazione dell'onorevole Amoruso e chiedo l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo condivide quanto affermato dal relatore facente funzioni, onorevole Naro.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2018 — Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998 (approvato dal Senato) (4215) (ore 19,48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4215)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Naro, in sostituzione della relatrice, onorevole Paoletti Tangheroni, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE NARO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, anche in questo caso mi rifaccio alla relazione dell'onorevole Paoletti Tangheroni e chiedo l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo condivide quanto affermato dal relatore facente funzioni, onorevole Naro.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2019 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002 (approvato dal Senato) (4216) (ore 19,49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4216)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Naro ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore, onorevole Craxi.

GIUSEPPE NARO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, mi riporto alla relazione dell'onorevole Craxi e chiedo l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo conviene con quanto detto dall'onorevole Naro.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2061 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 (approvato dal Senato) (4218) (ore 19,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4218)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Naro ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione della relatrice, onorevole Paoletti Tangheroni.

GIUSEPPE NARO, *Relatore f.f.* Signor Presidente, anche in questo caso mi rifaccio alla relazione dell'onorevole Paoletti Tangheroni e chiedo l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento.* Signor Presidente, il Governo concorda.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2186 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001 (approvato dal Senato) (4219) (ore 19,51).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 4219)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Naro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE NARO, *Relatore.* Signor Presidente, in questo caso spenderò qualche parola in più rispetto ai precedenti disegni di legge. Quello in esame è infatti un accordo destinato ad avere un impatto importante sul tessuto economico di entrambi i paesi, attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell'intercambio commerciale.

I principali risultati attesi, sia a livello microeconomico sia a livello macroeconomico, sono costituiti, da un lato, dal trasferimento dall'Italia al Venezuela di *know-how* tecnico e manageriale, e dall'altro da una maggiore efficienza del sistema produttivo e dalla creazione di nuova occupazione.

Per quanto riguarda l'Italia, l'accordo, nel dare maggiore certezza ai nostri operatori, favorirà i nostri investimenti nel paese latino-americano, con ricadute positive anche di natura commerciale. Il maggiore dinamismo dell'economia, incentrata principalmente sugli introiti del settore petrolifero, ma anche sulle ultime decisioni assunte per liberalizzare il cambio del bolivar, è atteso anche nell'*import-export* dei prodotti non petroliferi.

L'accordo in questione, agendo da moltiplicatore degli investimenti, contribuirà quindi ad un'accelerazione dello sviluppo

economico e stimolerà una maggiore dinamica concorrenziale. Occorre inoltre tener conto del processo di integrazione economica tra gli Stati dell'area, con la conseguente possibilità, per le imprese italiane, di servire non solo il mercato venezuelano, ma anche quello andino e caraibico. Perché ciò potesse realizzarsi, era necessario dare certezze agli investitori con la stipula di un documento che tutelasse e proteggesse gli investimenti in terra straniera.

A ciò è finalizzato l'accordo in esame, il cui articolato segue lo schema-tipo dell'OCSE, utilizzato nelle migliaia di relazioni realizzate tra i paesi di tutto il mondo per assecondare la strategia dello sviluppo globale. Quello che stiamo esaminando è un accordo bilaterale, tendente a creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra i due paesi e per la realizzazione di investimenti di operatori imprenditoriali di una parte contraente nel territorio dell'altra parte contraente. Si assicura così, come detto nella premessa dell'accordo, un clima propizio agli investimenti, nel rispetto della legge del paese ricevente, ritenendo ciò l'unico modo per stabilire e mantenere un adeguato flusso internazionale di capitali.

L'accordo offre agli investitori buone garanzie. Tra le più importanti ricordiamo il diritto per l'investitore dello Stato contraente di trasferire all'estero i capitali investiti e guadagnati, previo adempimento degli obblighi fiscali; un canale privilegiato nel caso di risarcimento per guerre, sconvolgimenti sociali e fatti similari; il divieto di nazionalizzazione o esproprio, se non per pubblico interesse e a fronte di equo indennizzo.

Si tratta dunque di un documento importante per i due paesi ed in grado di influire positivamente nella loro evoluzione socioeconomica. L'accordo potrà incentivare iniziative di collaborazione economica e vivacizzare il flusso di investimenti italiani in Venezuela.

Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, l'accordo co-

stituisce, infatti, la premessa per facilitazioni sul piano finanziario ed assicurativo.

Nel corso dell'esame in Commissione è stata rilevata l'esigenza di ratificare l'accordo in esame con il Venezuela, paese che ha buoni rapporti con l'Italia e che oggi vive una stagione difficile.

Ciò detto, propongo di l'approvazione del disegno di legge di ratifica in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, è crescente la richiesta da parte dei nostri connazionali e degli operatori di interventi a sostegno del loro interessi. Si auspica, pertanto, una celere ratifica dell'accordo per la promozione e protezione degli investimenti, che, nel contesto descritto dall'onorevole Naro, rappresenta un segnale di particolare rilevanza.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2206 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995 (approvato dal Senato) (4221) (ore 19,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 4221)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la III Commissione (affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Naro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE NARO, *Relatore*. Signor Presidente, la Turchia costituisce per l'Italia un partner strategico a livello economico e commerciale: è dimostrato dalla consistenza presenza delle nostre imprese, soprattutto piccole e medie operanti nei settori in cui maggiore la complementarietà degli scambi, ad avviare rapporti di collaborazione industriale e a concludere *joint venture* con imprese locali. Attualmente, le aziende italiane che hanno effettuato investimenti in luogo sono oltre 300, numero che si è triplicato negli ultimi dieci anni, a testimonianza di una dinamica decisamente positiva che non si è arrestata neanche a seguito della crisi economico-finanziaria del 2001. L'ottimo stato dei rapporti che vedono l'Italia terzo partner della Turchia, testimonia la fiducia che i nostri operatori ripongono non soltanto nel potenziale del paese, ma anche nel cammino di riforme da esso intrapreso.

La Turchia partecipa al processo di allargamento dell'Unione europea in qualità di candidato, però, unico tra i 13 paesi candidati — non avendo soddisfatto i cosiddetti criteri politici di Copenaghen — non ha ancora avviato i negoziati di adesione, ma essendo determinata ad avviarli in atto, è impegnata in un profondo processo di riforme economiche e politiche. L'obiettivo principale dell'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti tra Italia e Turchia è la creazione di un quadro di riferimento organico per gli imprenditori di entrambi i paesi che assicuri le condizioni più propizie per intensificare i rapporti economici, lo scambio di esperienze e reciproci investimenti, consentire la creazione delle piccole e medie imprese e la costituzione di *joint venture* tra operatori economici delle due parti.

Il presente accordo, quindi, giunge opportuno ai nostri operatori economici e

finanziari, impegnati a conquistare i mercati di quei paesi e nel contempo è valido strumento di crescita e di sviluppo per l'economia di un paese islamico che vuole determinatamente occidentalizzarsi. Per sorreggere un tale *trend* positivo occorre realizzare un quadro giuridico affidabile per gli operatori economici dell'area. A questa esigenza risponde l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti con la Turchia, accordo che nasce sullo schema tipo ideato dall'OCSE per la strategia globale della cooperazione allo sviluppo, un accordo però adattato alle mutue esigenze di entrambi i paesi, al fine di creare condizioni ottimali per l'intensificazione dei rapporti, lo scambio di esperienze e di investimenti.

Le clausole dell'accordo, dunque, sono conformi alla prassi consolidata in campo internazionale per accordi di tale natura, ove sono presi in considerazione gli aspetti più rilevanti per la definizione dei rapporti di tipo economico-commerciale e finanziario: rispetto del principio della nazione più favorita; libertà di movimento dei capitali investiti e degli utili realizzati, previo assolvimento degli obblighi fiscali; garanzia di equo e sollecito rimborso in caso di nazionalizzazione o espropri che potranno avvenire solo per esigenze di pubblica utilità, a salvaguardia dell'ordine pubblico, copertura di eventuali oneri derivanti dai danni per avvenimenti di eccezionale gravità, con erogazioni elargite senza carattere discriminatorio; disposizioni flessibili improntate alla composizione pacifica per la definizione delle controversie prima di percorrere le vie giurisdizionali e degli arbitrati.

Avverto il dovere di evidenziare che, durante il dibattito in Commissione, è emerso l'auspicio concorde dell'ingresso nell'Unione europea, anche se sussiste ancora qualche sacca di resistenza. Per questo raccomando che il documento in esame venga sollecitamente approvato; sono già passati più di otto anni dalla data di apposizione delle firme; paradossalmente lo strumento non è utilizzabile per mancanza di ratifica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

COSIMO VENTUCCI, *Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo conviene con l'esautiva relazione del relatore.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 21 ottobre 2003, alle 10:

1. — Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(ore 15)

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, recante proroga del periodo di sperimentazione della disciplina del prezzo dei libri (4345-A).

— *Relatore:* Verdini.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 2474 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità (*Approvato dal Senato*) (4332).

— *Relatore:* Saglia.

4. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MONTECCHI ed altri: Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (2444).

— *Relatore:* Paniz.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003 (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (3618-B).

— *Relatore:* Di Teodoro.

6. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

S. 2187 — Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (*Approvato dal Senato*) (4220).

— *Relatore:* Deodato.

S. 1990 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Gibuti il 30 aprile 2002 (*Approvato dal Senato*) (4214).

— *Relatore:* Amoruso.

S. 2018 — Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di

Finlandia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto ad Helsinki il 24 aprile 1998 (*Approvato dal Senato*) (4215).

— *Relatore*: Paoletti Tangheroni.

S. 2019 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002 (*Approvato dal Senato*) (4216).

— *Relatore*: Craxi.

S. 2061 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 (*Approvato dal Senato*) (4218).

— *Relatore*: Paoletti Tangheroni.

S. 2186 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001 (*Approvato dal Senato*) (4219).

— *Relatore*: Naro.

S. 2206 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995 (*Approvato dal Senato*) (4221).

— *Relatore*: Naro.

7. — *Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CRAXI ed altri; BUEMI ed altri; CICCHITTO e SAPONARA; VOLONTÈ ed altri; BOATO; SODA e CALDAROLA: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema

economico-finanziario e sull'uso politico della giustizia (1427-1867-2019-2332-2343-2354/A).

— *Relatori*: Palma (*per la I Commissione*) e Fragalà (*per la II Commissione*).

La seduta termina alle 20.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ANDREA DI TEODORO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3618-B

ANDREA DI TEODORO, *Relatore*. Per quanto riguarda i nuovi articoli introdotti dal Senato, l'articolo 7, che novella l'articolo 51, comma 2, della legge n. 3 del 2003, interviene sulla disciplina che prevede il divieto di fumare nei locali chiusi, salvo che nelle aree riservate ai fumatori, le quali devono essere dotate di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria. La definizione delle caratteristiche tecniche di questi impianti e dei locali riservati ai fumatori, nonché i modelli dei cartelli di segnalazione, è attualmente affidata ad un regolamento governativo, mentre la novella proposta dall'articolo in esame attribuisce tale competenza ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in recepimento di un previo accordo tra lo Stato e le regioni.

Al riguardo, giova segnalare come, nonostante la rubrica dell'articolo faccia riferimento alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco, non risulta che la citata direttiva imponga agli Stati membri di intervenire con uno strumento normativo secondario piuttosto che con un altro, come peraltro evidenziato anche dal Comitato per la legislazione nel proprio parere. Sarebbe pertanto opportuno riflettere circa l'opportunità di intervenire attraverso il disegno di legge comunitaria, che ha un contenuto tipizzato, per modificare la normativa interna vigente a prescindere dall'adempimento degli obblighi comunitari. In proposito, come già evidenziato più volte in precedenza, è auspicabile

per il futuro un maggiore coordinamento tra i due rami del Parlamento al fine dell'individuazione dei criteri di ammissibilità degli emendamenti, tenendo conto del contenuto proprio della legge comunitaria.

Un ulteriore articolo aggiunto dal Senato è l'articolo 13, che introduce una modifica puntuale all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, in materia di immissione nel mercato, libera circolazione e messa in servizio delle apparecchiature radio e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione in attuazione della direttiva 1999/5/CE. L'articolo 6, comma 3, oggetto della novella concerne l'immissione sul mercato di tali strumenti e gli obblighi del fabbricante, prevedendo in particolare che quest'ultimo fornisca all'utente le informazioni sull'uso dell'apparecchio e, per le apparecchiature radio, che tali informazioni siano apposte sull'imballaggio ovvero siano riportate nelle istruzioni per l'uso allo scopo di identificare gli Stati membri dell'Unione europea o la zona geografica all'interno di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione è destinata ad essere utilizzata. La modifica proposta obbliga, invece, il fabbricante ad apporre le predette informazioni sia sull'imballaggio che nelle istruzioni d'uso, in linea con quanto previsto dalle legislazioni inglese, francese e tedesca di recepimento della medesima direttiva.

L'articolo 21 prescrive, invece, il rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti per l'affidamento a terzi di attività relative a progetti di lavori socialmente utili, modificando l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 468 del 1997, recante la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 108 del 2002, convertito dalla legge n. 172 del 2002, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, che ha esteso le disposizioni del citato comma 3 dell'articolo 10 a determinate categorie di lavoratori. In particolare, la predetta normativa contiene disposizioni volte a garantire la continuità occupazionale per i

lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, limitandone l'applicazione alle sole pubbliche amministrazioni (di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993) e prevedendo altresì per le medesime pubbliche amministrazioni la possibilità di affidamento a terzi delle attività connesse con i precedenti lavori socialmente utili.

L'articolo 21 in esame prevede che l'affidamento a terzi per lo svolgimento delle specifiche attività possa avvenire attraverso la stipula di convenzioni, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti ed esclude altresì la possibilità di derogare alle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento a terzi delle attività richiamate in precedenza (abrogando l'articolo 12, comma 6, del più volte richiamato decreto legislativo n. 468 del 1997). L'introduzione dell'articolo in esame, operata nel corso dell'esame da parte del Senato, ha lo scopo di superare le contestazioni mosse dalla Commissione europea relativamente alla violazione della direttiva 92/50/CEE, nei confronti dello Stato italiano, formalizzate nell'avvio di una specifica procedura di infrazione (procedura 2002/4476). In particolare la Commissione contesta la non conformità del disposto dell'articolo 10, comma 3, e dell'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, alla citata direttiva del Consiglio del 18 giugno 1992 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di pubblici servizi, sostenendo che le predette norme del decreto legislativo n. 468 non sarebbero in linea con le disposizioni di cui ai titoli III, IV e V della direttiva concernenti, rispettivamente, la scelta delle procedure di aggiudicazione, le norme comuni in campo tecnico e le norme comuni di pubblicità.

Con l'articolo 23 si modifica la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cosiddetta legge obiettivo, per la parte relativa ai rifiuti. Vengono infatti novellati i commi 17, 18 e 19 dell'articolo che avevano introdotto norme relative alle terre e rocce di scavo. Le norme introdotte dalla legge n. 443 — che ora vengono novellate — avevano la finalità di limitare i casi di applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, co-

siddetto «decreto Ronchi», alle terre e rocce di scavo, attraverso l'introduzione di una norma di interpretazione autentica (comma 17 dell'articolo 1 della legge n. 443), con la quale si sono esclusi tali materiali dall'ambito di applicazione del decreto Ronchi, tranne che in specifici casi. Le disposizioni ora introdotte dall'articolo in esame hanno invece l'obiettivo di dettagliare la norma di interpretazione autentica e di ridurre la portata, definendo alcune condizioni ulteriori, in assenza delle quali le terre e le rocce di scavo tornano ad essere ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto Ronchi. In particolare, fra le nuove condizioni, viene introdotto l'obbligo di sottoporre il riutilizzo dei materiali da scavo a valutazione di compatibilità ambientale preventiva (quindi, sin dalla fase della progettazione dell'opera di scavo stessa).

Il Senato ha poi inserito l'articolo 24, che modifica la normativa sui servizi di assistenza a terra negli aeroporti (l'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della direttiva 96/67/CE, adottato sulla base della legge comunitaria n. 128 del 1998), con cui è stata avviata l'apertura dell'accesso al mercato dei servizi aeroportuali, in particolare relativi all'assistenza a terra negli aeroporti della Comunità. A seguito della modifica apportata dal Senato, nell'articolo 11 del decreto legislativo n. 18 del 1999 è stata introdotta la disposizione, prevista dalla direttiva 96/67 all'articolo 11, paragrafo 1, lettera *d*), ai sensi della quale i prestatori di servizi di assistenza a terra negli aeroporti devono essere selezionati per un periodo di durata massima di sette anni.

L'articolo 25, infine, delega il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali. Il regolamento n. 1606/2002 è stato adottato nel contesto dell'attuazione del piano d'azione per i servizi finanziari nel cui ambito rientra anche la direttiva 2003/

6/CE, relativa agli abusi di mercato, inserita nell'allegato B del disegno di legge in esame.

Il regolamento mira sostanzialmente ad estendere l'applicazione dei principi contabili internazionali negli Stati membri dell'Unione europea, in cui ad eccezione della Gran Bretagna, si adottano principi contabili differenti. In linea generale, si ritiene che l'adozione dei principi contabili internazionali dovrebbe contribuire a migliorare sensibilmente la qualità delle informazioni relative al bilancio, soprattutto per le componenti immateriali e finanziarie delle imprese. In particolare, l'articolo 5 del regolamento demanda alla discrezionalità degli Stati membri la scelta di consentire o prescrivere alle società con titoli quotati di redigere i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati dalla Commissione e alle società non quotate di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai medesimi principi contabili. La delega prevista all'articolo 25 prevede l'introduzione dell'obbligo per le società quotate — ivi comprese le società aventi titoli diffusi presso il pubblico di cui all'articolo 116 del TUF, le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia — di applicare i principi contabili internazionali anche nella redazione del bilancio di esercizio, mentre per le imprese che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione si prevede tale obbligo nella redazione del solo bilancio consolidato.

Al riguardo, si ricorda che la Commissione finanze, nella propria relazione, ha sottolineato come l'applicazione di tali principi contabili avrà un notevole impatto sul regime civilistico e tributario delle imprese comportando, tra l'altro, la necessità di rivedere ulteriormente il regime impositivo sul reddito delle società oggetto dello schema di decreto legislativo attualmente all'esame del Parlamento. La VI Commissione ha altresì evidenziato come il contenuto della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato — in-

serita nell'allegato B — sia stato già anticipato nel nostro ordinamento con la proposta di legge atto Camera n. 3227 approvata dalla Camera in prima in prima lettura.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico della seduta del 16 ottobre 2003, a pagina 81, seconda

colonna, alla seconda riga, la parola « visibile » si intende sostituita dalla parola « risibile ».

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 22,10.